

CONVENZIONE

per la delega di funzioni al Comune di _____, Autorità Urbana in qualità di Organismo Intermedio, per l'attuazione della Strategia di Sviluppo Urbano, Area Urbana di _____, nell'ambito del POR Molise FESR FSE 2014/2020 (Codice: 2014IT16M2OP001)

TRA

La Regione Molise, con sede in Campobasso - Via Genova n. 11, C.F. 00169440708, rappresentata da _____, (nato/a a _____, il _____, C.F. _____), Direttore del _____, in qualità di Autorità di Gestione del POR Molise FESR FSE 2014/2020

- di seguito AdG – Regione

e

Il Comune di _____, con sede in _____ - _____ n. _____, C.F. _____, rappresentato da _____ (nato/a a _____, il _____, C.F. _____), Direttore dell'Area XXX, in qualità di Autorità Urbana/Organismo Intermedio

- di seguito OI – AU – Comune

VISTI:

La Comunicazione della Commissione europea COM (2010) 2020 “Europa 2020: una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva”, adottata dalla Commissione il 3 marzo 2010 e dal Consiglio il 17 luglio 2010;

Il Regolamento Finanziario (UE-Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il Regolamento (CE-Euratom) n. 1605/2012; e il Regolamento delegato n. 1268/2012 della Commissione, del 29 ottobre 2012, che ne stabilisce le modalità di applicazione;

Il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo “investimenti a favore della crescita e dell'occupazione” e che abroga il Regolamento (CE) n. 1080/2006;

Il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

Il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;

Il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato;

I Regolamenti delegati della Commissione, per il periodo 2014/2020 e, in particolare, il Regolamento (UE) n. 240/2014, del 7 gennaio 2014, recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei e il Regolamento (UE) n. 480/2014, del 3 marzo 2014, che integra il Regolamento (UE) n. 1303/2013;

I Regolamenti di esecuzione della Commissione, per il periodo 2014/2020 e, in particolare, il Regolamento (UE) n. 184/2014, del 25 febbraio 2014, che stabilisce i termini e le condizioni applicabili al sistema elettronico di scambio di dati fra gli Stati membri e la Commissione e che adotta la nomenclatura delle categorie di intervento per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale nel quadro dell'obiettivo "Cooperazione territoriale europea"; il Regolamento (UE) n. 288/2014, del 25 febbraio 2014, recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda il modello per i programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" e recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1299/2013 per quanto riguarda il modello per i programmi di cooperazione nell'ambito dell'obiettivo "Cooperazione territoriale europea"; il Regolamento (UE) n. 215/2014, del 7 marzo 2014, che stabilisce norme di attuazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le metodologie per il sostegno in materia di cambiamenti climatici, la determinazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi strutturali e di investimento europei; il Regolamento (UE) n. 821/2014, del 28 luglio 2014, recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di

comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati; il Regolamento (UE) n. 1011/2014, del 22 settembre 2014, recante modalità di esecuzione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e Autorità di gestione, Autorità di certificazione, Autorità di audit e Organismi Intermedi e il Regolamento (UE) n. 207/2015, del 20 gennaio 2015, Regolamento di esecuzione (UE) 2015/207 della Commissione, del 20 gennaio 2015 , recante modalità di esecuzione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda i modelli per la relazione sullo stato dei lavori, la presentazione di informazioni relative a un grande progetto, il piano d'azione comune, le relazioni di attuazione relative all'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione, la dichiarazione di affidabilità di gestione, la strategia di audit, il parere di audit e la relazione di controllo annuale nonché la metodologia di esecuzione dell'analisi costi-benefici e il modello per le relazioni di attuazione relative all'obiettivo “Cooperazione territoriale europea”;

L'Accordo di Partenariato 2014-2020, approvato con Decisione di esecuzione della Commissione C(2014) 8021, del 29 ottobre 2014;

La Delibera CIPE n. 10/2015, del 28 gennaio 2015, recante “Definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il periodo di Programmazione 2014/2020 e relativo monitoraggio. Programmazione degli interventi complementari di cui all’articolo 1, comma 242, della Legge n. 147/2013 previsti nell'Accordo di Partenariato 2014-2020”;

Le Linee guida per gli Stati membri sullo sviluppo urbano sostenibile integrato (Articolo 7 del Regolamento FESR), del 18 maggio 2015, predisposte dai servizi della Commissione europea;

La Legge del 7 agosto del 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

La Legge del 7 giugno 2000, n. 150, recante “Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni”;

Il Decreto Legislativo del 18 aprile 2016, n. 50, recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;

La Deliberazione di Giunta Regionale del 4 luglio 2014, n. 294, avente a oggetto: “Programma Operativo Plurifondo POR Molise FESR FSE 2014/2020. Conferma e formalizzazione aspetti costitutivi, metodologici e operativi. Individuazione coordinamento e Autorità di Gestione”;

La Deliberazione di Giunta Regionale del 18 luglio 2014, n. 321, avente a oggetto: “Programma Operativo Plurifondo POR Molise FESR FSE 2014/2020. Designazione Autorità di Audit”;

La Deliberazione di Giunta Regionale del 3 agosto 2015, n. 411, avente a oggetto: “Programma Plurifondo POR Molise FESR FSE 2014-2020 - CCI 2014IT16M2OP001, approvato con Decisione di esecuzione della Commissione europea C(2015) 4999 del 14 luglio 2015 – Presa d’atto e ratifica finale” (di seguito anche semplicemente POR);

La Deliberazione di Giunta Regionale del 24 febbraio 2016, n. 56, avente a oggetto “Programmazione 2014-2020 – Strategia aree urbane”.

CONSIDERATO CHE:

Ai sensi dell’art. 123, paragrafo 6 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, è disposto che “Lo Stato membro può designare uno o più organismi intermedi per lo svolgimento di determinati compiti dell'autorità di gestione o di certificazione sotto la responsabilità di detta autorità. I relativi accordi tra l'autorità di gestione o di certificazione e gli organismi intermedi sono registrati formalmente per iscritto”;

Ai sensi dell’art. 7, paragrafi 1 e 4 del Regolamento (UE) n. 1301/2013, è disposto che:

- “Il FESR sostiene, nell’ambito dei programmi operativi, lo sviluppo urbano sostenibile per mezzo di strategie, che prevedono azioni integrate per far fronte alle sfide economiche, ambientali, climatiche, demografiche e sociali che si pongono nella aree urbane”;
- “Almeno il 5% delle risorse FESR assegnate a livello nazionale è destinato ad azioni integrate per lo sviluppo urbano sostenibile, laddove le città e gli organismi subregionali o locali, responsabili dell’attuazione delle strategie di sviluppo urbano sostenibile (autorità urbane), sono responsabili dei compiti relativi almeno alla selezione delle operazioni conformemente all’art. 123 del Reg. (UE) 1303/2013”;

Il POR Molise FESR FSE 2014/2020:

- Individua quali Autorità Urbane i Comuni di Campobasso, Isernia e Termoli (“Comuni Polo”), cui spetta il compito di definire la propria strategia di sviluppo urbano integrato e, di selezionare le operazioni che contribuiranno all’attuazione della stessa, ai sensi dell’art. 7 del Reg. (UE) 1301/2013, in stretto rapporto con l’Autorità di Gestione;

- Dedica quota parte delle risorse degli Assi 2, 3, 4, 5, 6 e 7 allo scopo di attuare la Strategia per lo Sviluppo Urbano Sostenibile in riferimento all'art. 7 del Regolamento (UE) n. 1301/2013 per il FESR e all'art. 12 Regolamento (UE) n. 1304/2013 per il FSE;
- Prevede, in particolare, in relazione agli Obiettivi Tematici assunti dal Programma, “spazi” di programmazione e attuazione (c.d. “territorializzazione”) in capo alle Aree Urbane, definendo i seguenti ambiti integrati di sviluppo urbano sostenibile:
 - ☐ OT 2 - sostegno della qualità, dell'efficacia ed efficienza della PA, mediante servizi digitali e soluzioni integrate per le smart cities and communities (2.2.2 AdP);
 - ☐ OT 3 - sostegno alla competitività delle imprese nelle destinazioni turistiche (3.3.4 AdP);
 - ☐ OT 4 - politiche energetiche a sostegno della produzione di energia rinnovabile per autoconsumo associata all'efficientamento energetico e alla cogenerazione (4.1.2, 4.4.1 AdP); della realizzazione delle smart grids (4.3.1 AdP), delle infrastrutture e dei nodi della mobilità collettiva (4.6.1, 4.6.3, 4.6.4 AdP);
 - ☐ OT 6 - politiche di conservazione e valorizzazione delle risorse attuate in favore delle aree di attrazione naturale di rilevanza strategica (6.6.1 AdP), del patrimonio culturale, materiale e immateriale (6.7.1 AdP), della fruizione integrata delle risorse (6.8.3 AdP);
 - ☐ OT 8 - supporto alle opportunità occupazionali, anche attraverso la promozione di iniziative per la creazione di forme di auto imprenditorialità legate ai settori tipici o che presentano migliori occasioni di crescita (8.1.1, 8.1.7, 8.5.1 AdP);
 - ☐ OT 9 - supporto a iniziative di sostegno alle persone in condizione di temporanea difficoltà economica e di innovazione sociale (9.1.3, 9.7.5 AdP).

PRESO ATTO CHE:

Per dare piena attuazione alla Strategia di Sviluppo Urbano, a partire da dicembre 2014 l'Autorità di Gestione del POR Molise FESR FSE 2014/2020 ha avviato l'interlocuzione con i referenti delle tre Aree Urbane selezionate (Campobasso, Isernia e Termoli), nell'ambito dei lavori del “Tavolo partenariale Aree Urbane”;

Per sostenere il processo di co-progettazione è stato elaborato e condiviso un Form di redazione documentale denominato “POR Molise FESR FSE 2014/2020 - La Strategia delle Aree urbane”, anche al fine di omogeneizzare il processo di declinazione delle strategie di sviluppo urbano;

L'Autorità Urbana di _____ ha portato a termine il processo di redazione del documento strategico, avvalendosi dell'assistenza tecnica garantita dalla Regione Molise;

Il suddetto documento, trasmesso con nota dell'AU n. _____ del _____, ed allegato alla presente Convenzione, è stato approvato da tutti i Comuni dell'Area;

Nella citata DGR n. 56/2016 è previsto, tra l'altro, che l'Autorità di Gestione adotti idoneo provvedimento di delega di funzioni alle tre Autorità Urbane, coerentemente alle funzioni attribuite in qualità di Organismo Intermedio.

RITENUTO DUNQUE

Di delegare al Comune di _____, in qualità di Autorità Urbana e Organismo Intermedio, alcune delle funzioni dell'Autorità di Gestione indicate dall'art. 125 del Reg. (UE) n. 1303/2013, per l'implementazione di azioni integrate per lo sviluppo urbano sostenibile, di cui agli Assi: 2 "Agenda Digitale"; 3 "Competitività del sistema produttivo"; 4 "Energia sostenibile"; 5 "Ambiente, cultura e turismo"; 6 "Occupazione" e 7 "Inclusione e lotta alla povertà" del POR Molise FESR FSE 2014/2020;

Di voler procedere alla sottoscrizione della presente Convenzione di delega, subordinandone l'efficacia:

- a) all'approvazione da parte del Comitato di Sorveglianza del Programma del documento strategico dell'Area Urbana;
- b) alla formale approvazione da parte del Comune di _____ del Sistema di Gestione e Controllo dell'Autorità Urbana e del Cronoprogramma di spesa degli interventi;
- c) alla verifica, da parte dell'AdG, del possesso dei requisiti e delle capacità del Comune di _____ di adempiere ai compiti e alle funzioni oggetto di delega, attraverso la valutazione delle procedure di Gestione e controllo dell'Autorità Urbana; all'approvazione, da parte della Regione Molise, dei documenti di cui al punto b) che precede; alla valutazione, da parte dell'Autorità di Audit, delle procedure di gestione e controllo predisposte dall'AU.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1

(Premesse e allegati)

1. Le premesse di cui sopra e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Art. 2

(Oggetto)

1. La presente Convenzione disciplina i rapporti giuridici tra la Regione Molise e il Comune di _____, Autorità Urbana, relativamente allo svolgimento delle attività, che quest'ultimo dovrà condurre, in qualità di Organismo Intermedio, ai sensi dell'art. 123, par. 6 del Reg. (UE) n. 1303/2013, ai fini dell'attuazione della Strategia di Sviluppo Urbano, di cui all'Allegato I.
2. All'OI sono delegate alcune delle funzioni dell'AdG, indicate dall'art. 125 del Reg. (UE) n. 1303/2013, per l'implementazione di azioni integrate per lo Sviluppo Urbano Sostenibile, di cui agli Assi: 2 "Agenda Digitale"; 3 "Competitività del sistema produttivo"; 4 "Energia sostenibile"; 5 "Ambiente, cultura e turismo"; 6 "Occupazione" e 7 "Inclusione e lotta alla povertà" del POR Molise FESR FSE 2014/2020.
3. Nell'ambito della responsabilità dell'AdG, all'OI sono delegate, in particolare, le attività di selezione e attuazione delle operazioni; le attività di trattamento delle domande di rimborso e i relativi controlli, così come puntualmente esplicitate agli articoli 6 e 7 della presente Convenzione.
4. L'AdG conferma la coerenza della Strategia elaborata dall'Autorità Urbana con gli Assi 2, 3, 4, 5, 6 e 7 del POR.
5. L'efficacia della presente Convenzione è subordinata:
- a) all'approvazione da parte del Comitato di Sorveglianza del Programma del documento strategico dell'Area Urbana;
 - b) alla formale approvazione da parte del Comune di Campobasso del Sistema di Gestione e Controllo dell'Autorità Urbana e del Cronoprogramma di spesa degli interventi;
 - c) alla verifica, da parte dell'AdG, del possesso dei requisiti e delle capacità del Comune di _____ di adempiere ai compiti e alle funzioni oggetto di delega, attraverso la valutazione delle procedure di Gestione e controllo dell'Autorità Urbana; all'approvazione, da parte della Regione Molise, dei documenti di cui al punto b) che precede; alla valutazione, da parte dell'Autorità di Audit, delle procedure di gestione e controllo predisposte dall'AU.

Art. 3

(Obblighi e responsabilità)

1. Nell'attuazione della Strategia di Sviluppo Urbano, l'AdG e l'OI cooperano nel pieno rispetto dei principi indicati dall'art. 7 del Reg. (UE) n. 1301/2013. L'AdG mantiene la piena responsabilità delle funzioni delegate.

2. L'AdG fornisce all'OI le specifiche del Sistema di Gestione e Controllo del Programma e la manualistica in uso, inclusi i manuali delle procedure e le check list per le verifiche di propria competenza. Tali documenti, e loro aggiornamenti, sono rinvenibili sul sito istituzionale della Regione Molise, nella sezione dedicata alla Programmazione 2014/2020: <http://moliseineuropa.regione.molise.it/gestione>.
3. L'AdG garantisce la supervisione sul corretto esercizio delle funzioni delegate e sulla permanenza, in capo all'OI, dei requisiti e delle capacità necessari allo svolgimento di tali funzioni.
4. L'OI svolge le funzioni delegate conformemente al principio di sana gestione finanziaria e nel rispetto della pertinente normativa nazionale ed europea. L'OI garantisce la propria solvibilità e competenza nel settore interessato; la propria capacità di svolgere i compiti delegati; la propria capacità di gestione amministrativa e finanziaria.
5. L'AdG e l'OI concordano procedure di rendicontazione adeguate per monitorare il contributo continuativo della Strategia al Programma.
6. Nello svolgimento delle funzioni delegate l'OI contribuisce al raggiungimento dei target intermedi e finali previsti dal POR. L'OI assume ogni idonea azione per il mantenimento degli impegni presi in sede di costruzione della Strategia e, in particolare, con riferimento agli obiettivi di performance previsti dal POR, per il raggiungimento dei target intermedi entro il 2018 ai fini dell'assegnazione del 6% di risorse della riserva di efficacia.
7. L'OI si impegna a collaborare con tutti i soggetti incaricati delle verifiche dalla normativa europea e nazionale e a trasmettere all'AdG ogni informazione e documento utile a verificare l'attuazione delle funzioni delegate.
8. L'OI partecipa alle attività di valutazione del POR, qualora il Piano di Valutazione preveda quesiti specifici inerenti lo sviluppo urbano sostenibile.

Art. 4 **(Vigilanza)**

1. L'AdG assicura un'adeguata vigilanza sulle funzioni delegate, attraverso le seguenti modalità procedurali:
 - Preparando note orientative;
 - Ottenendo ed esaminando rapporti – stati di attuazione, report periodici sulle funzioni svolte, report sulle verifiche ai sensi dell'art. 125, par. 5 del Reg. (UE) 1303/2013 – redatti dall'OI;
 - Ricevendo rapporti di audit preparati nell'ambito dell'art. 127, par. 1 del Reg. (UE) 1303/2013, che dovranno includere controlli delle verifiche ai sensi dell'art. 125, par. 5 del Reg. (UE) 1303/2013, effettuate dagli OI;

- Realizzando controlli di qualità sulle verifiche effettuate dagli OI (controlli a campione sulle verifiche amministrative e in loco);
 - Realizzando Audit di funzionamento, se ritenuto opportuno.
2. L'AdG si riserva la facoltà di elaborare e trasmettere all'OI eventuali modelli di report da utilizzare ai fini delle attività di cui al comma 1 che precede.

Art. 5

(Gestione degli ambiti di competenza)

1. Per quanto concerne la gestione degli ambiti di propria competenza, l'AdG:
 - a) Comunica all'OI eventuali modifiche apportate al Sistema di Gestione e Controllo del Programma e alla manualistica in uso;
 - b) Utilizza i dati forniti dall'OI nelle sue funzioni di assistenza al Comitato di Sorveglianza;
 - c) Elabora le informazioni fornite dall'OI, ai fini della presentazione alla Commissione delle relazioni di attuazione annuali e finali, di cui all'art. 50 e all'art. 111 del Reg. (UE) n. 1303/2013;
 - d) Fornisce all'OI informazioni pertinenti per l'esecuzione delle funzioni delegate;
 - e) Mette a disposizione dell'OI e lo autorizza ad accedere e operare sul Sistema informativo unitario regionale per la raccolta, registrazione e conservazione (secondo i termini previsti dalla normativa europea e nazionale) in formato elettronico dei dati e dei documenti relativi a ciascuna operazione, necessari per la sorveglianza, la valutazione, la gestione finanziaria, la verifica e l'audit, compresi, ove opportuno, i dati su singoli partecipanti;
 - f) Trasmette alla Commissione europea, ai fini della sorveglianza, i dati finanziari delle singole operazioni sulla base dei dati forniti dall'OI, indicando gli importi per i quali prevede di presentare domanda di pagamento per l'esercizio finanziario in corso e per quello successivo, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 112 del Reg. (UE) 1303/2013;
 - g) Attua, per quanto di propria competenza, la Strategia di comunicazione del Programma e adempie agli obblighi di informazione e comunicazione, di cui all'art. 115 e all'All. XII del Reg. (UE) n. 1303/2013;
 - h) Assicura l'aggiornamento sul sito istituzionale della Regione Molise della sezione dedicata alla Programmazione 2014/2020: <http://moliseineuropa.regione.molise.it/gestione>.
2. Per quanto concerne la gestione degli ambiti di propria competenza, l'OI:
 - a) Agisce conformemente al proprio Sistema di Gestione e Controllo e alla relativa manualistica, elaborati nel rispetto dei principi di cui all'art. 72 del Reg. (UE) n. 1303/2013, in coerenza con quanto previsto dal POR, dal Sistema di Gestione e Controllo regionale e dal Manuale di Gestione dell'AdG, per le funzioni ad esso delegate. Comunica

tempestivamente all'AdG eventuali modifiche al proprio Sistema di Gestione e Controllo, fornendo tutti gli elementi utili a dimostrarne l'adeguatezza;

- b) Partecipa agli incontri di coordinamento attivati dall'AdG; fornisce all'AdG informazioni necessarie ai compiti di assistenza al Comitato di Sorveglianza del POR;
- c) Contribuisce all'elaborazione delle relazioni di attuazione annuali e finali di cui agli artt. 50 e 111 del Reg. (UE) n. 1303/2013, per quanto di propria competenza;
- d) Adotta gli atti necessari a garantire il perseguimento degli obiettivi di spesa prefissati, al fine di evitare, per quanto di propria competenza, il disimpegno delle risorse;
- e) Adotta un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative a ciascuna operazione;
- f) Garantisce, ai sensi dell'art. 72 del Reg. (UE) n. 1303/2013, l'osservanza del principio della separazione delle funzioni, anche al fine di prevenire conflitti di interesse nel caso in cui l'AU sia beneficiaria di un'operazione;
- g) Adotta e alimenta il Sistema informativo unitario regionale per la raccolta, registrazione e conservazione (secondo i termini previsti dalla normativa europea e nazionale) in formato elettronico dei dati e dei documenti relativi a ciascuna operazione;
- h) Trasmette all'AdG, ai fini della sorveglianza, entro i termini definiti da quest'ultima, i dati finanziari delle singole operazioni e la previsione delle spese, ai fini della presentazione delle domande di pagamento per l'esercizio finanziario in corso e per quello successivo;
- i) Organizza attività di confronto pubblico e consultazione del partenariato istituzionale e socio-economico locale, secondo il modello di governance previsto nella Strategia;
- j) Contribuisce all'attuazione della Strategia di comunicazione del Programma, per quanto di propria competenza, garantendo il rispetto degli obblighi in materia di informazione e pubblicità;
- k) Adempie, per quanto di propria competenza, agli obblighi di informazione e comunicazione di cui all'art. 115 del Reg. (UE) 1303/2013. Assicura che i beneficiari adempiano a tutti gli obblighi in materia di informazione e pubblicità previsti dall'art. 115 e dal relativo All. XII del Reg. (UE) n. 1303/2013, nel rispetto delle disposizioni di cui agli artt. da 3 a 5 del Reg. di esecuzione (UE) n. 821/2014 e in coerenza con la Strategia di comunicazione del Programma;
- l) Collabora, per quanto di propria competenza, all'assolvimento di ogni onere a carico dell'AdG, per tutta la durata della presente delega.

Art. 6

(Attività di selezione e attuazione delle operazioni)

1. Riguardo l'attività di selezione e attuazione delle operazioni, l'OI¹:

- a) È responsabile della selezione delle operazioni, applicando le metodologie e i criteri di selezione approvati dal Comitato di sorveglianza, ai sensi dell'art. 110, par. 2, lett. a) del Reg. (UE) n. 1303/2013, nonché assicurando che la selezione sia coerente con quanto previsto dal POR;
- b) Garantisce che le operazioni selezionate rientrino nell'ambito di applicazione del fondo o dei fondi interessati, siano coerenti con i criteri di selezione approvati e possano essere attribuite alle categorie di operazione previste nel POR;
- c) Fornisce ai beneficiari il documento che specifica le condizioni per il sostegno a ciascuna operazione, compresi i requisiti specifici concernenti i prodotti o servizi da fornire nell'ambito dell'operazione, il piano finanziario e il termine per l'esecuzione; indica, ai sensi dell'art. 67, par. 6 del Reg. (UE) n. 1303/2013, il metodo da applicare per stabilire i costi dell'operazione, conformemente a quanto stabilito dall'AdG, e le condizioni per il pagamento della sovvenzione;
- d) Si accerta che i beneficiari abbiano la capacità amministrativa, finanziaria e operativa per soddisfare le condizioni di cui alla precedente lettera c) prima dell'approvazione dell'operazione;
- e) Si accerta che, ove l'operazione sia cominciata prima della presentazione di una domanda di finanziamento, sia stato osservato il diritto applicabile pertinente per l'operazione;
- f) Garantisce che le operazioni selezionate per il sostegno dei fondi non includano attività che facevano parte di un'operazione che è stata o dovrebbe essere stata oggetto di una procedura di recupero a norma dell'art. 71 del Reg. 1303/2013, a seguito della rilocalizzazione di un'attività produttiva al di fuori dell'area interessata dal Programma;
- g) Approva, fermo restando quanto previsto dal comma 2 che segue, la graduatoria (o elenco) delle operazioni selezionate e la comunica all'AdG;
- h) Stabilisce le categorie di operazione cui è attribuita la spesa relativa a una specifica operazione;

¹ Come stabilito nella sezione 2.2.1 delle Linee guida della Commissione europea del 18 maggio 2015, "per la selezione delle operazioni l'autorità urbana deve avere a disposizione gli elementi necessari per prendere una decisione informata. In particolare, deve sapere se un'operazione è ammissibile al sostegno, è conforme al diritto applicabile e ha la necessaria capacità amministrativa, finanziaria e operativa per soddisfare le condizioni per il sostegno. Qualora un'autorità urbana non abbia le conoscenze sufficienti per svolgere tali verifiche, queste possono essere svolte dall'AdG. I risultati devono essere successivamente forniti all'autorità urbana. Tuttavia, il compito di applicare le procedure e i criteri di selezione approvati, soggetti alla verifica finale dell'ammissibilità, deve spettare in tutti i casi all'autorità urbana".

- i) Documenta la procedura e i risultati della selezione delle operazioni e conserva (avvalendosi del Sistema informativo unitario regionale) tutti i relativi documenti in conformità ai tempi richiesti dalla normativa europea e nazionale.
2. Riguardo l'attività di selezione e attuazione delle operazioni, l'AdG:
- a) Fermo restando quanto previsto all'art. 4 che precede, ai sensi dell'art. 7, par. 5 del Reg. (UE) n. 1301/2013, si riserva il diritto di effettuare una verifica dell'ammissibilità delle operazioni prima della loro approvazione finale. A tal fine può partecipare alle attività di selezione delle operazioni poste in capo all'OI.
3. L'AdG, l'Autorità di Audit, gli organismi nazionali competenti, la Commissione europea e la Corte dei Conti europea hanno il diritto di effettuare un audit relativo alla selezione e attuazione delle operazioni eseguite dall'OI.

Art. 7

(Attività di trattamento delle domande di rimborso e controlli)

1. Riguardo l'attività di trattamento delle domande di rimborso e i controlli, l'OI:
- a) Per ciascuna operazione riceve, verifica (verifiche amministrative/documentali), convalida le domande di rimborso dei beneficiari e svolge tutti gli adempimenti di propria competenza, inclusa la verifica della corretta registrazione sul Sistema informativo unitario regionale della documentazione relativa alle spese effettivamente sostenute;
- b) Provvede alla liquidazione delle spese ai beneficiari, entro il termine di 90 giorni dalla data di presentazione della domanda di pagamento, a norma dell'art. 132 del Reg. (UE) n. 1303/2013;
- c) Garantisce che i beneficiari mantengano un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative a ciascuna operazione;
- d) Assicura che i beneficiari delle operazioni utilizzino il Sistema informativo unitario regionale;
- e) Effettua verifiche a campione sul posto (verifiche in loco) delle operazioni finalizzate, tra l'altro, ad accertare che i prodotti e servizi cofinanziati siano stati forniti, che i beneficiari abbiano pagato le spese dichiarate e che queste ultime siano conformi al diritto applicabile, al POR e alle condizioni per il sostegno dell'operazione;
- f) Comunica all'AdG le irregolarità, le frodi o le frodi sospette riscontrate a seguito delle verifiche di propria competenza e adotta le misure correttive necessarie, nel rispetto delle procedure definite dall'AdG, conformemente all'all. III del Reg. di esecuzione (UE) n. 1011/2014;

- g) Su richiesta dell'AdG, fornisce le informazioni necessarie per la predisposizione della dichiarazione di affidabilità di gestione e la sintesi annuale ai sensi dell'art. 59, par. 5 lett. a) e b), del Reg. finanziario (UE, Euratom) n. 966/2012;
 - h) Elabora, sulla base delle verifiche amministrative, un riepilogo delle dichiarazioni di spesa dei beneficiari e le trasmette all'AdG.
2. Riguardo l'attività di trattamento delle domande di rimborso e i controlli, l'AdG:
- a) Si impegna a rendere tempestivamente disponibili le risorse finanziarie, in funzione dell'effettiva disponibilità delle stesse;
 - b) Informa l'OI in merito alle irregolarità, le frodi o le frodi sospette, riscontrate nel corso dell'attuazione del POR, che possano avere ripercussioni sugli ambiti gestiti dall'OI stesso;
 - c) Si impegna a comunicare tempestivamente all'OI, con riferimento alle linee di attività assegnate, ogni variazione del piano finanziario del POR derivante dalla ripartizione della riserva di performance, dall'eventuale disimpegno o da rettifiche finanziarie del Programma.
3. L'AdG, l'Autorità di Audit, gli organismi nazionali competenti, la Commissione europea e la Corte dei Conti europea hanno il diritto di effettuare un audit relativo al trattamento delle domande di rimborso e ai controlli effettuati dall'OI.

Art. 8

(Organizzazione interna)

- 1. L'OI organizza la propria struttura interna nel rispetto dei criteri di efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa.
- 2. Le funzioni delegate sono assegnate al personale dell'OI attraverso atti formali interni, secondo quanto previsto dal proprio Sistema di Gestione e Controllo. L'OI garantisce che le funzioni delegate siano svolte da personale adeguato e in possesso delle necessarie capacità e competenze.
- 3. L'OI garantisce l'osservanza del principio della separazione delle funzioni, anche al fine di prevenire conflitti di interesse nel caso in cui l'AU sia beneficiaria di un'operazione.
- 4. In relazione alle funzioni delegate, il titolare del trattamento dei dati è l'OI, mentre il responsabile del trattamento dei dati è designato in conformità al rispettivo ordinamento interno.

Art. 9

(Risorse finanziarie)

- 1. Le parti, con la sottoscrizione del presente accordo, convengono un bilancio indicativo a sostegno della Strategia di Sviluppo Urbano. La copertura finanziaria delle operazioni

selezionate dall'OI è garantita nella misura in cui le stesse siano coerenti con il quadro regolamentare e vi sia disponibilità di fondi.

2. Per l'attuazione della Strategia di Sviluppo Urbano sono attribuite all'OI risorse del POR Molise FESR FSE 2014/2020 per un importo complessivo pari a € _____, comprensivo della riserva di efficacia e suddiviso come segue:

Fondo	Asse	Azione	AU _____
FESR	_____	_____	€ _____
		_____	€ _____
		<i>Totale Asse</i> ____	€ _____
FSE	_____	_____	€ _____
		_____	€ _____
		<i>Totale Asse</i> ____	€ _____
<i>Totale</i>			€ _____
<i>di cui FESR</i>			€ _____
<i>di cui FSE</i>			€ _____

3. L'AdG, a seguito della sottoscrizione della presente Convenzione, impegna a favore dell'OI le risorse finanziarie previste nel bilancio regionale con riferimento al POR Molise FESR FSE 2014/2020, rendendole disponibili. L'AdG informa tempestivamente l'OI, con riferimento alle linee di attività assegnate, circa ogni variazione del piano finanziario del PO.
4. Le funzioni delegate sono svolte nel rispetto di quanto previsto dal Cronoprogramma di spesa degli interventi di cui in premessa.
5. La liquidazione delle risorse finanziarie avviene in *tranches* successive, con tempi e importi adeguati a garantire il regolare e tempestivo flusso delle erogazioni verso i beneficiari.
6. Tali risorse saranno trasferite con le seguenti modalità:
- 40% entro i termini di chiusura delle procedure di selezione attivate per l'implementazione delle Azioni;
- 60% a seguito dell'erogazione di almeno l'80% di quanto indicato al primo alinea.
7. L'AdG e l'OI si riservano la possibilità di individuare, con la sottoscrizione di accordi successivi, differenti modalità e tempi di erogazione delle suddette risorse finanziarie.
8. L'OI aggiorna, con cadenza periodica, le previsioni di spesa e la rendicontazione delle entrate e delle uscite, derivanti dallo svolgimento delle funzioni delegate.

9. Al fine di assicurare il pieno utilizzo della riserva di efficacia dell'attuazione – artt. 20, 21 e 22 del Reg. (UE) n. 1303/2013 – l'OI, per quanto di propria competenza, contribuisce al raggiungimento dei target intermedi previsti dal POR. In caso di mancata assegnazione del 6% di risorse della riserva di efficacia, l'AdG riduce la dotazione finanziaria dell'OI in misura corrispondente.

Art. 10

(Disimpegno delle risorse)

1. Al fine di evitare il disimpegno delle risorse finanziarie del POR, secondo quanto previsto dall'art. 136 del Reg. (UE) n. 1303/2013, l'OI trasmette all'AdG tutte le informazioni e i documenti utili a comprovare il rispetto dei livelli di spesa definiti su base previsionale e rilevati in sede di controllo di I livello.
2. In caso di disimpegno, l'AdG potrà ridurre la dotazione finanziaria dell'OI in misura corrispondente.

Art. 11

(Recupero delle risorse)

1. Ogni irregolarità, rilevata prima o dopo l'erogazione del contributo pubblico, dovrà essere immediatamente rettificata e gli importi eventualmente corrisposti dovranno essere recuperati, comprensivi, se del caso, degli interessi di mora.
2. L'OI è responsabile del recupero delle risorse finanziarie indebitamente corrisposte. Nel caso in cui dette risorse non possano essere recuperate, a causa di colpa o negligenza dell'Amministrazione comunale, spetta all'OI rimborsare l'importo in questione.
3. L'OI è obbligato a fornire tempestivamente all'AdG ogni informazione in merito agli importi recuperati, da recuperare e non recuperabili.

Art. 12

(Rettifiche finanziarie)

1. In caso di rettifiche finanziarie, di cui agli artt. 143 e 144 del Reg. (UE) n. 1303/2013, calcolate su base forfettaria o per estrapolazione applicate all'intero Programma, l'importo corrispondente alla rettifica finanziaria sarà ripartito proporzionalmente, in funzione delle risorse attribuite, tra l'AdG e l'OI. In caso di rettifiche finanziarie applicate a parte del Programma o a tipologie di operazioni e/o beneficiari, l'importo corrispondente alla rettifica finanziaria sarà ripartito, nel rispetto del principio di proporzionalità, tra le Amministrazioni che hanno causato la rettifica finanziaria.
2. Ciascuna di esse è tenuta ad assicurare la copertura finanziaria per la corrispondente quota-parte dell'importo oggetto della rettifica.

Art. 13

(Sospensione e revoca)

1. In caso di gravi inadempienze da parte dell'OI, compresi i ritardi nel raggiungimento dei target intermedi e finali del Programma ovvero il mancato rispetto di quanto previsto dal Cronoprogramma di spesa degli interventi, l'AdG si riserva la facoltà di esercitare poteri sostitutivi oppure, con atto motivato, di sospendere o revocare, anche parzialmente, le funzioni delegate e la presente Convenzione.
2. l'OI si impegna a effettuare la restituzione delle eventuali risorse non utilizzate, secondo le modalità e i tempi indicati dall'AdG.

Art. 14

(Modifiche e integrazioni)

1. Le parti si riservano la facoltà di concordare e apportare eventuali modifiche e/o integrazioni alla presente Convenzione, con atto scritto e a firma di entrambe.

Art. 15

(Durata)

1. La presente Convenzione decorre dalla data della sua sottoscrizione e avrà durata fino al 31/12/2023 (o minore termine in relazione alla tipologia di funzione delegata). Oltre tale data, sono comunque garantite tutte le attività necessarie alla chiusura della Programmazione 2014/2020.

Art. 16

(Referenti)

1. Al fine di assicurare la corretta ed efficace attuazione delle attività concordate, sono identificati i seguenti referenti: Per la Regione Molise l'Autorità di Gestione del POR Molise FESR-FSE 2014-2020; per l'Organismo Intermedio il Responsabile dell'Ufficio Autorità Urbana di _____.
2. L'eventuale sostituzione dei referenti è oggetto di preventiva comunicazione tra le parti e non comporta la necessità di modificare il presente contratto.

Art. 17

(Rinvio a norme)

1. A tutti gli effetti e per quanto non previsto dalla presente Convenzione si fa rinvio alla vigente normativa europea, nazionale e regionale in materia.

Allegati:

- Allegato I – Strategia di Sviluppo Urbano di _____.

_____ , _____

Per la Regione Molise

L'Autorità di Gestione del POR Molise FESR FSE 2014/2020

(Titolo, Nome Cognome) _____

Per il Comune di _____

(Titolo, Nome Cognome) _____
